Il Work for Equity
come strumento innovativo di remunerazione e incentivo

Aspetti contabili e operativi

A cura di: **Letizia Pozzolini**, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Pisa

STRUMENTI DI REMUNERAZIONE DEL LAVORO

PIANO DI INCENTIVAZIONE:
STOCK OPTION

PIANO DI INCENTIVAZIONE:
STOCK GRANT



MBO

WORK FOR EQUITY

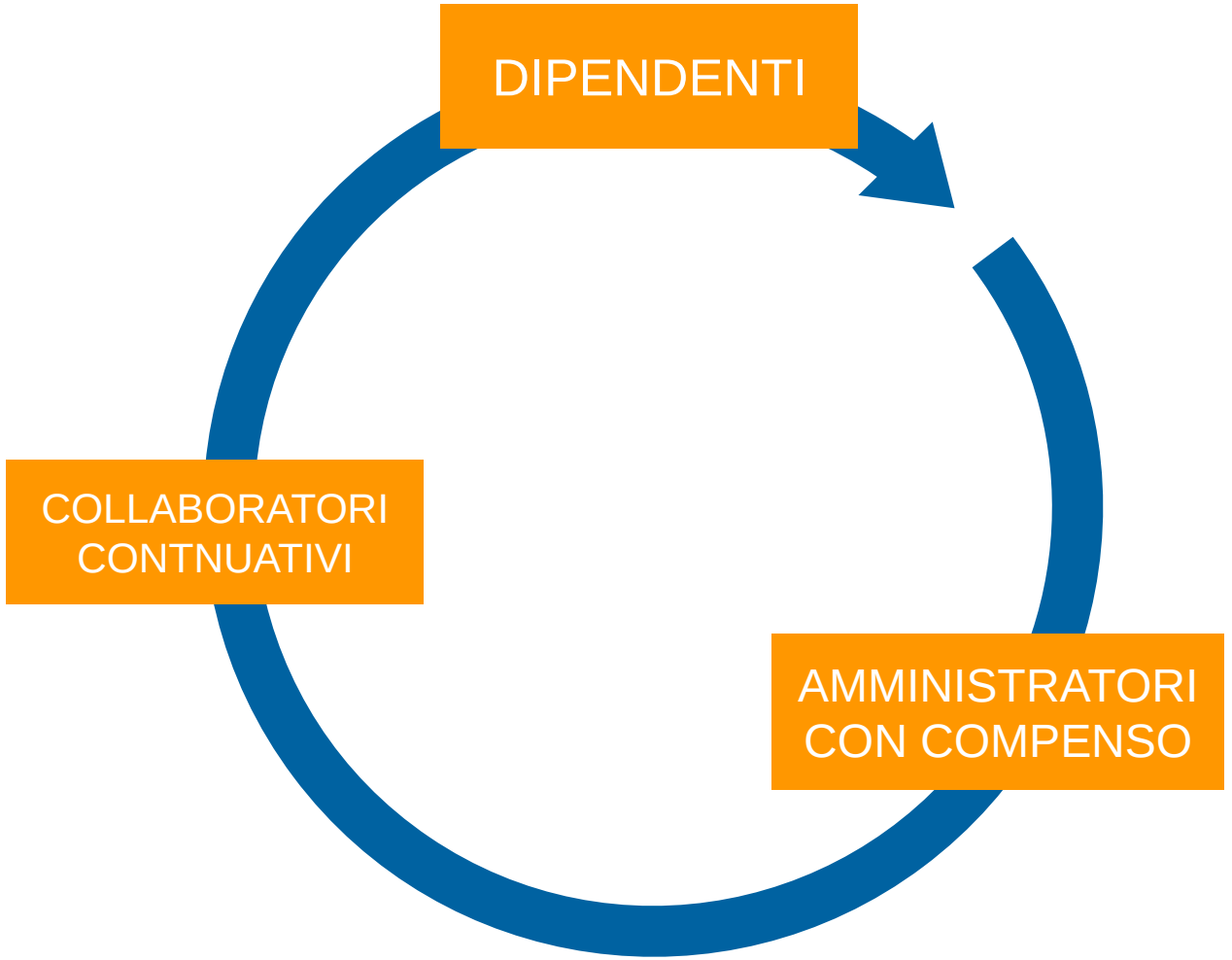
REQUISITI SOGGETTIVI: WFE



DESTINATARI DEL WORK FOR EQUITY

Il WFE è destinato alla remunerazione di consulenti, professionisti, fornitori di opera e servizi **NON** viene applicato ai dipendenti o ai collaboratori coordinati e continuativi, ma a tutti coloro che non sono assunti dalla società, fra cui il socio e l'amministratore per l'attività di ricerca e sviluppo e per quelle attività che contribuiscano alla creazione del valore della società.

DESTINATARI DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE



REGOLE GENERALI

- NO all'utilizzo della S.r.l. semplificata: è necessaria una specifica previsione all'interno dello statuto della società affinché si possa utilizzare lo schema del *work for equity* che deve prevedere la possibilità di adottare politiche di WFE e quindi la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto di opere e servizi.

- Start up costituita: non si può attuare il *work for equity* in sede di costituzione della società poiché l'apporto delle prestazioni è effettuato mediante conferimenti.

ESEMPIO DI CLAUSOLA STATUTARIA

- "*Ai sensi e nei limiti delle vigenti leggi e con la finalità di procurarsi risorse finanziarie e altre utilità idonee alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà emettere e offrire al pubblico, ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori o prestatori di opere e/o servizi, quote/azioni o strumenti finanziari partecipativi e relativi diritti di opzione, o assegnare diritti similari coerentemente con questo disposto dal del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 (e ss.mm.) del 2012 in tema di "work for equity". Il tutto nel rispetto della vigente normativa, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e concessioni e con l'esclusione delle attività riservate dalla legge a determinate categorie, qualora in assenza dei necessari requisiti*."

REQUISITI OGGETTIVI: WFE

I compensi per la prestazione di opere e servizi sono sotto forma di:

- Azioni o quote;
- Strumenti finanziari partecipativi.

REQUISITI OGGETTIVI

Azioni o quote:

Le società possono attribuire ai prestatori azioni e quote ordinarie, oppure possono prevedere l'assegnazione di azioni o quote di categoria particolare, con diritti economici e/o amministrativi diversi rispetto a quelle attribuite a tutti i soci.

Un esempio sono le azioni e le quote che hanno un diritto di voto limitato.

REQUISITI OGGETTIVI

Strumenti finanziari partecipativi:

Le società, costituite sotto forma di s.p.a. e s.r.l., possono emettere strumenti finanziari partecipativi, i cui termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto oppure in un regolamento separato.

Gli SFP non attribuiscono la qualifica di socio, ma possono conferire diritti patrimoniali e amministrativi e possono essere convertiti in quote o azioni a determinate condizioni.

STRUMENTI DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE

Nei Piani di incentivazione i Soggetti abilitati potranno attribuire ai Beneficiari oltre agli strumenti previsti in caso di work for equity:

- Azioni o quote
- Strumenti finanziari partecipativi

anche:

- *Stock option*
- *Restricted stock* e *restricted stock unit*

REMUNERAZIONE CON GLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA START – UP INNOVATIVA

Le Stock Option sono diritti che consentono ai possessori di sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione della Start Up;

Il *Work for equity* consente di assegnare fin da subito azioni o quote, oppure prevedere attraverso l'uso di strumenti finanziari partecipativi (accompagnati dal regolamento di emissione) la possibilità di optare per l'ingresso in società in un momento successivo.

MODALITA’ APPLICATIVE: il regolamento

La società adotta un accordo o un regolamento mediante con cui disciplina i termini e le condizioni di emissione e/o maturazione:

1) Prevede specifici obiettivi di performance;
2) Condiziona la maturazione dei diritti alla continuazione del rapporto per un determinato periodo di tempo;
3) Obbliga i Beneficiari al mantenimento degli strumenti finanziari per un periodo di tempo anche successivamente alla maturazione degli stessi;
4) Disciplina la liquidazione degli strumenti finanziari qualora il rapporto di lavoro si interrompa.

MODALITA’ APPLICATIVE: la delibera





Verbale di assemblea straordinaria

presso il Notaio per:

1. Approvare il regolamento relativo all’emissione di strumenti per WFE

2. Aumento di capitale sociale (può essere posticipato)/Aumento del capitale, in via scindibile, a servizio dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi.

MODALITA’ APPLICATIVE: la lettera di assegnazione

La società comunica ai Beneficiari le caratteristiche del piano e le condizioni per il trasferimento della quota, che può essere immediata o differita.



In caso di trasferimento differito il beneficiario matura gradualmente il diritto al trasferimento durante un periodo di tempo chiamato **vesting**.

In caso di **cessazione del rapporto** prima del termine del periodo di vesting, qualora non sia presente la previsione del periodo minimo di detenzione (*cliff*) che fa decadere il Beneficiario da ogni diritto, egli ha diritto **a una parte della quota** calcolata proporzionalmente al tempo trascorso.

DOCUMENTAZIONE



Contratto fra prestatore e società che stabilisca l'oggetto della prestazione, le tempistiche e le modalità di misurazione del valore



Prospetti di rendicontazione (*time sheet*)



Quantificazione della partecipazione in pre money e post money e della tipologie di quote assegnabili



Prospetto di rendicontazione finale



Emissione della fattura con riferimenti normativi

MODALITA' APPLICATIVE: schemi di WFE

1. cessione di azioni o quote proprie ai prestatori d'opera da parte della società;

2. aumento di capitale a titolo gratuito con assegnazione di azioni o quote di nuova emissione ai prestatori d'opera;

3. aumento di capitale a pagamento con assegnazione di azioni o quote di nuova emissione ai prestatori d'opera;

4. emissione di SFP.

1. Cessione di azioni o quote proprie ai prestatori d'opera

Se a titolo oneroso, tale acquisto deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'**art. 2357 c.c.**: ovvero:

1. nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
2. tutte le azioni o quote cedute devono essere interamente liberate e
3. l'acquisto deve essere deliberato dall'assemblea. Se la cessione avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2357-bis c.c., purché le azioni o quote siano interamente liberate, non si applicano i limiti di cui al 2357 c.c.

Se i soci siano titolari di azioni o quote di una determinata categoria, e vogliano attribuire ai prestatori d'opera azioni o quote di categoria diversa, questo schema non è utilizzabile.

Si noti pure che è raro che il capitale sociale venga interamente versato dai fondatori in fase di costituzione; la necessità che le azioni o quote siano interamente liberate, può dunque generare un costo ulteriore che i soci spesso non desiderano, o non sono in condizione, di affrontare.

2. Aumento di capitale a titolo gratuito

- L’aumento di capitale sociale gratuito avviene tramite l’imputazione a capitale degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio - situazione che, come si è detto, non è frequente per le *start-up*.

- L’aumento gratuito può verificarsi, di norma, solo a favore dei soci esistenti. L’assegnazione di azioni tramite aumento di capitale a titolo gratuito a soggetti terzi è eccezionalmente ammessa espressamente solo per le società per azioni dall’**art. 2349 c.c.**.

3. Aumento di capitale sociale nuovi conferimenti o “a pagamento”

Per realizzare un aumento di capitale sociale a pagamento, ovvero mediante nuovi conferimenti, le azioni o le quote precedentemente emesse devono essere integralmente liberate. Si noti che non è invece necessario che la società non sia in perdita (in tal senso, si veda la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 122 del 2011).

Dal momento che un conferimento in denaro vanificherebbe la funzione del *work for equity*, **il conferimento da parte del prestatore d’opera può essere realizzato mediante compensazione di un credito vantato nei confronti della società per i servizi resi, oppure, solo nel caso di startup costituite in forma di s.r.l., mediante conferimento di opera o servizi. Si noti, peraltro, che, mentre il conferimento d’opera avverrà all’inizio del rapporto di collaborazione, la compensazione del credito potrà avvenire solo a conclusione della prestazione resa.**

4. Emissione di SFP

Con la sottoscrizione di tali strumenti rimane comunque esclusa la partecipazione al capitale sociale, il titolare non assume la qualifica di socio.

Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi potrebbe prevedere, altresì, la conversione degli stessi in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o *performance* del *mentor*, consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della società.

4. Emissione di SFP

Tale regolamento potrebbe, ad esempio

(i) prevedere specifici obiettivi di performance, individuali e/o aziendali, ai quali legare la maturazione dei diritti sottesi all'assegnazione degli Strumenti Finanziari,

(ii) condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di tempo,

(iii) obbligare i Beneficiari a mantenere gli Strumenti Finanziari per un periodo di tempo minimo anche successivamente alla maturazione e/o consegna degli stessi (cd. "*minimum holding period*"),

(iv) disciplinare espressamente la liquidazione degli Strumenti Finanziari in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, stabilendo, ad esempio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, si estinguano tutti i diritti non ancora maturati.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 2464-2465 c.c.: Gli apporti di prestazioni in sede di aumento del capitale sociale a pagamento, che sono possibili solo nelle S.r.l., sono soggette a:



Apposita perizia giurata di stima



Fideiussione bancaria o assicurativa

L'alternativa è il conferimento del credito e in seguito operare la **compensazione di un credito maturato a seguito della prestazione di opere e servizi con il debito nei confronti del prestatore.**

L'oggetto dell'aumento di capitale diventa il CREDITO nei confronti della start up/PMI innovativa o incubatore certificato.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

E’ necessario prevedere una perizia ai sensi dell’art. 2465 c.c.?



La questione è dubbia

La quantificazione delle operazioni di credito e debito da compensare deve essere certa e il documento che certifica è il bilancio approvato sulla base delle norme di legge e statutarie.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

Le cosiddette clausole contrattuali *way out* adottate per consentire alle *start-up* innovative di stabilire, già contrattualmente, quando il *mentor* (prestatore) può vendere le proprie quote.

I. *Put Option*: riguarda il diritto del socio di poter vendere la quota in un determinato momento a un determinato prezzo agli altri soci, che reciprocamente si obbligano.

II. *Lock up*: riguarda la trasferibilità delle quote, prevedendo nei confronti del *mentor* il divieto di vendere le quote per un determinato periodo di tempo.

III. *Drag Along*: la cosiddetta clausola di co-vendita prevede l'obbligo di vendita delle quote da parte del *mentor* quando un terzo intende acquisire il 100% della società.

IV. *Tag Along*: Diversamente dalla precedente ipotesi, quando il socio di maggioranza vuole vendere le quote a un terzo, il socio di minoranza, in questo caso il *mentor*, avrà diritto di poter vendere a sua volta le proprie quote a sua tutela.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

Il *mentor*, divenuto socio, non può essere escluso dalla società, in caso di inadempienza della sua attività, a meno che non ci siano motivi gravi. Però, anche in questo caso, si associano al rapporto sottoscritto eventuali clausole contrattuali:

- Un'**opzione di acquisto a favore dei soci**, tramite la quale in caso di inadempimento del mentor, i soci hanno diritto a riacquistare le quote, e reciprocamente il mentor si obbliga a venderle a costoro ad un determinato prezzo;
- **Opzione di vendita in favore del mentor**, attraverso il quale il mentor, in caso di inadempimento della società o dei soci, ha diritto di vendere le proprie quote ai soci ad un determinato prezzo, che reciprocamente si obbligano ad acquistarle.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

Altra clausola che può essere inserita nel modello work for equity, che riguarda i contratti di investimento e non il contratto di mentoring, è la **clausola di antidiluizione**: nel caso in cui subentrasse nella startup un investitore, generalmente avviene un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che genera automaticamente la diminuzione proporzionale delle quote dei soci; questa clausola consente di bilanciare tale operazione. I soci, cioè, si impegnano a cedere proporzionalmente le quote in questo caso al mentor, per fa sì che la sua quota rimanga immune.

ASPETTI CONTABILI

Per la società la prestazione da WFE è un costo, nel caso in cui si tratti di costi di ricerca e sviluppo tale costo è capitalizzabile, quindi viene inserito nella voce B I 2) dello Stato Patrimoniale.

- 1) Rilevazione del costo per opere/servizi prestati, insorgenza del debito:

Costi per servizi/Costi di R&S	a	Debiti vs. Fornitore
Iva ns. credito		

ASPETTI CONTABILI: emissione di SFP

2) Iscrizione in bilancio di una Riserva per emissione SFP mantenuta per l'intera vita dello SFP sino ad annullamento dello strumento.

OIC n. 28 – Riserva Statutaria => Riserva per emissione SFP: " *Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve; dell'ammontare relativo a ciascuna, deve essere data informazione nella nota integrativa a seconda della disciplina dello statuto*".

3)	Crediti vs. Terzi c/SFP	a	Riserva per emissione SFP

4) Estinzione del debito sorto nei confronti del Prestatore d'opera e consegna SFP

ASPETTI CONTABILI: assegnazione di quote o azioni

Si possono verificare due possibili situazioni:

- **in assenza di un periodo di vesting**, i servizi si presumono consumati immediatamente e perciò la rilevazione avviene alla data di assegnazione. Pertanto si rileva il costo dei servizi tra i componenti negativi di reddito utilizzando come contropartita un aumento di capitale;

- **con un periodo di vesting**, i servizi si presumono consumati durante tale periodo e la rilevazione contabile deve essere contestuale alla prestazione. Il costo viene rilevato lungo il periodo di maturazione, rilevando in contropartita un aumento di capitale.

ASPETTI CONTABILI: assegnazione di quote o azioni

2) Iscrizione in bilancio di una Riserva per WFE

3) Crediti vs. Terzi c/WFE a Riserva per WFE

4) Estinzione del debito nei confronti del Prestatore d'opera e consegna di quote/azioni.

Riserva per WFE a Capitale